



**ITES “VITALE GIORDANO”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE**

Piazzale G. Rodari, sn - Bitonto - tel. (fax) 080 3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: batd220004@istruzione.it - Sito internet: <https://www.itesbitonto.edu.it>

Al Personale docente ed ATA

Alle/Agli Studenti

Ai Sigg. Genitori

Al DSGA

Albo di Istituto

Amministrazione Trasparente

Sito Web di Istituto

Oggetto: Aggiornamento del Regolamento di Istituto

Si pubblica il Regolamento di Istituto come ultimamente aggiornato dal Consiglio di Istituto al mese di novembre 2025.

Bitonto, li 12/11/2025

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Lovascio

**Regolamento d'Istituto approvato con delibera
del Consiglio di Istituto del 25 novembre 2008 –
aggiornato con delibera n.3 del 30 novembre
2020 - nuovamente aggiornato con delibera n.9
del 19 novembre 2021 – nuovamente aggiornato
con delibera n. 4 del 30 gennaio 2025 -
nuovamente aggiornato con delibere n. 5 del 14
ottobre 2025 e n. 2 del 10 novembre 2025**

Art. 1 - Principi generali	Art. 2 - Iscrizioni	Art. 3 - Formazione classi
Art. 4 - Durata e orario delle lezioni	Art. 5 - Accesso ai locali dell'Istituto	Art. 6 - Vigilanza
Art. 7 - Assenze dalle lezioni	Art. 8 - Entrate in ritardo e Uscite anticipate	Art. 9 - Controlli su assenze e ritardi
Art. 10 - Infortuni	Art. 11 - Esonero dalle lezioni di Educazione fisica	Art. 12 - Comportamento corretto e rispetto delle strutture
Art. 13 - Divieto di fumo e di utilizzo dei telefoni cellulari	Art. 13 bis - Rispetto delle misure di prevenzione anti COVID 19	Art. 14 - Altre infrazioni disciplinari - sanzioni
Art. 15 - Colloqui col Dirigente scolastico	Art. 16 - Partecipazione degli studenti alla vita della scuola	Art. 17 - Partecipazione dei genitori alla vita della scuola
Art. 18 - Diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni	Art. 19 - Assemblee studentesche	Art. 20 – Patto educativo di corresponsabilità
Art. 21 - Ingresso di esterni	Art. 22 - Organi collegiali	Art. 23 - Criteri di utilizzo delle risorse e acquisti
Art. 24 - Accesso a Biblioteca, Laboratori ecc.	Art. 25 - Accesso ai servizi della scuola	Art. 26 - Viaggi di istruzione e iniziative analoghe
Art. 27 - Sicurezza	Art. 28 - Validità Regolamento e modifiche	

Premessa

Il presente Regolamento si fonda sulle disposizioni normative vigenti in materia scolastica, con particolare riguardo ai seguenti testi di riferimento:

DPR 416, 417, 419/1974 - Decreti delegati

D.L. 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

D.P.R. 249/1998 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria come integrato e modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025

D.P.R. 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia

D.M. 39/2020 – Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE VITALE GIORDANO
C.F. 93062840728 C.M. BATD220004

ACD492A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0008143/U del 12/11/2025 15:31:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'a. s. 2020-21

D. M. 89/2020 – Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata

Art. 1 - Principi generali

Le linee dell'attività didattica e formativa di Istituto hanno come scopo la realizzazione delle finalità generali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, incentrate particolarmente sullo sviluppo della personalità degli allievi e della loro cultura in rapporto alle esigenze di una società democratica che ha il suo punto di riferimento unificante nella Carta Costituzionale. I rapporti all'interno della scuola sono caratterizzati dal rispetto della specifica identità umana, sociale e culturale di ciascuno e dalla centralità della relazione educativa fra docente e studente.

L'azione didattica mira inoltre a promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità e a favorire, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, un efficace orientamento nella duplice prospettiva della prosecuzione degli studi in ambito universitario o post-secondario ovvero dell'inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito la scuola favorisce il rinnovamento della didattica nel senso dell'adozione di metodologie flessibili e atte a recepire le esigenze della vita culturale e sociale in continuo

divenire e si apre al contributo delle agenzie formative e delle forze sociali e culturali esterne operanti sul territorio.

Art. 2 - Iscrizioni

Le iscrizioni, corredate della documentazione necessaria, saranno accettate in base alle disposizioni dell'autorità scolastica e compatibilmente con le capacità ricettive dell'Istituto. Il Consiglio di Istituto fisserà annualmente i criteri per la selezione delle eventuali domande in soprannumero e provvederà a darne tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.

Art. 3 - Formazione classi

3.1 (formazione) Le classi, formate dal Dirigente scolastico, che potrà avvalersi dell'ausilio di una commissione all'uopo formata, secondo i criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e le proposte del Collegio docenti e conformemente alle norme vigenti, devono rimanere immutate fino all'integrale compimento del corso, salvo trasferimenti per comprovate esigenze didattiche e logistiche o per richiesta motivata delle famiglie, da vagliarsi da parte del Dirigente scolastico.

3.2 (accorpamenti) Nel caso in cui per qualsiasi ragione si rendano necessari smistamenti o accorpamenti di classi, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e sentiti i docenti delle classi, individuerà la/e classe/i da smistare o accorpare e procederà di conseguenza, dandone comunicazione alle famiglie direttamente interessate.

Art. 4 - Durata e orario delle lezioni

4.1 (orario annuale) L'anno scolastico deve comprendere, ai sensi della normativa vigente, almeno 200 giorni di scuola ovvero 33 settimane complete.

L'orario di inizio e termine delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo conto della normativa in materia, delle caratteristiche specifiche degli indirizzi di studio attivati, degli orari dei mezzi di trasporto pubblico e di eventuali provate esigenze degli studenti e del personale di servizio.

4.2 (orario giornaliero medio) L'orario giornaliero sarà strutturato di norma in lezioni della durata di un'ora ciascuna dal lunedì al sabato, salvo delibere in senso diverso del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, ispirate ai principi di sperimentazione dell'autonomia didattica ed organizzativa, che riguardino tutte le classi dell'Istituto ovvero un numero limitato di esse.

4.3 (riduzione della durata delle lezioni) Eventuali riduzioni - senza obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate - della durata dell'ora di lezione, per gravi e provate esigenze organizzative e logistiche ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa ministeriale, dovranno essere decise dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio docenti. Le eventuali riduzioni della

durata dell'ora di lezione non giustificate dai suddetti motivi rientrano invece nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia didattica e, ove deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, comportano per docenti e studenti l'obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate in attività didattiche rivolte alla totalità delle classi coinvolte nella riduzione.

4.4 (compilazione dell'orario delle lezioni) L'elaborazione dell'orario delle lezioni sarà curata dalla Presidenza, in collaborazione con una commissione appositamente nominata. L'orario deve essere predisposto secondo criteri didattici, tenendo conto di particolari attività di sperimentazione o programmazione didattica avviate nell'Istituto e, nei limiti del possibile, delle proposte avanzate dal Collegio o dai Consigli di classe.

Art. 5 - Accesso ai locali dell'Istituto

5.1 (principio generale) Annualmente il Consiglio di Istituto fissa l'orario di apertura e di chiusura dell'edificio scolastico e i criteri per l'utilizzo degli spazi.

5.2 (orario mattutino) È consentito agli studenti l'accesso ai locali dell'Istituto dieci minuti prima dell'orario di inizio della prima ora di lezione. Il personale docente in servizio alla prima ora dovrà essere presente in classe con almeno cinque minuti di anticipo sull'orario di inizio della lezione.

5.3 (orario pomeridiano) In orario pomeridiano la scuola sarà aperta dal lunedì al venerdì di norma, per l'espletamento del servizio dei corsi serali, per le riunioni degli organi collegiali e per consentire l'effettuazione di tutte le attività curricolari ed extracurricolari regolarmente approvate dagli organi medesimi o autorizzate dal Dirigente scolastico.

Nell'arco della giornata è consentito ai genitori o a chi esercita la patria potestà l'accesso ai locali dell'Istituto per fruire del servizio di Segreteria (durante gli orari di apertura al pubblico), per conferire con il Dirigente scolastico o con i docenti o per partecipare alle riunioni degli organi collegiali.

Potranno, altresì, accedere alle palestre dell'Istituto coloro che frequentano le attività pomeridiane o serali organizzate dalle società sportive a cui il Consiglio di Istituto ha di volta in volta consentito l'uso dei locali. Chiunque entri nella scuola nell'arco della giornata è tenuto a motivare le ragioni della propria presenza al personale incaricato a qualsiasi titolo della vigilanza.

In orario pomeridiano gli studenti, anche riuniti in gruppi o associazioni, potranno usufruire dei locali della sede, dietro autorizzazione del Dirigente scolastico e con le modalità previste dalla **ex D.M. 133/96**.

Analogamente, gli organismi rappresentativi dei genitori potranno utilizzare - previa autorizzazione del Dirigente scolastico - i locali della scuola per tenervi riunioni e assemblee.

5.4 (riunioni) Ogni gruppo, associazione od organismo rappresentativo di genitori e studenti è tenuto al massimo rispetto dei locali concessi per le riunioni. All'interno di ogni gruppo o associazione studentesca vi deve essere almeno uno studente maggiorenne che si renda garante della pulizia dei locali e del rispetto degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, nonché del risarcimento di eventuali danni. In caso di imbrattamenti o danneggiamenti di qualsiasi sorta sarà immediatamente revocata l'autorizzazione all'uso dei locali.

5.5 (divieti) Non è consentito l'utilizzo dei locali dell'Istituto per attività che, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, contrastino con la legalità costituzionale o con i principi democratici a cui si ispira il presente Regolamento.

Art. 6 - Vigilanza

6.1 (principio generale) I compiti di vigilanza sono affidati al personale docente e ausiliario, nell'ambito delle rispettive mansioni e dell'orario di servizio di ciascuno. Nella indisponibilità di personale docente e/o ausiliario, tali compiti potranno essere affidata anche ad altri soggetti individuati dal Dirigente Scolastico.

6.2 (prima e ultima ora di lezione) I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio della lezione; quelli in servizio all'ultima ora sono tenuti a sorvegliare l'uscita degli studenti dalle classi e dall'edificio. Non è consentito ai docenti - in particolare all'ultima ora - lasciar uscire gli studenti dall'aula prima del suono della

campanella indicante il termine della lezione.

6.3 (cambio d'ora) Durante il "cambio" dell'ora il trasferimento dei docenti da una classe all'altra ovvero lo spostamento delle classi dall'aula ai laboratori o alle palestre e viceversa devono avvenire in modo rapido e ordinato onde evitare l'effettivo accorciamento dei tempi di lezione. I docenti sono evidentemente tenuti ad accompagnare le proprie classi durante i suddetti spostamenti e ad esercitare la necessaria vigilanza. Durante il cambio dell'ora gli studenti non devono fare rumore o allontanarsi dall'aula per non disturbare il lavoro delle classi vicine e consentire il regolare e tempestivo inizio della lezione successiva. Analoghe considerazioni valgono in caso di assenza dell'insegnante.

6.4 (durante le lezioni) Durante le lezioni i docenti possono lasciar uscire gli alunni dall'aula solo in caso di effettiva necessità e uno alla volta. Simili uscite vanno limitate allo stretto indispensabile e non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento della lezione.

Art. 7 - Assenze dalle lezioni

7.1 (principio generale) La frequenza è obbligatoria per tutte le lezioni, salvo gli esoneri consentiti dalla legge.

7.2 (libretto personale dello studente) All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a ritirare sollecitamente il libretto personale dello studente, depositando la propria firma in segreteria e sul libretto stesso. Per ogni assenza gli alunni devono presentare, il giorno del rientro a scuola, la giustificazione firmata dai genitori sul libretto. Non verranno accettate giustificazioni firmate dal genitore che non abbia depositato la propria firma.

7.3 (assenze collettive) Anche le assenze in occasione di manifestazioni devono essere giustificate sul libretto, specificandone la motivazione in modo non generico. A tale proposito si ricorda che: "... anche quando il numero degli alunni in classe é esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli assenti." (C. M. n. 61 del 29/2/80). E' altresì evidente che, nell'interesse degli alunni stessi, simili "assenze collettive" vanno il più possibile evitate.

7.4 (alunni maggiorenni) Gli alunni maggiorenni si autogiustificano e rispondono pienamente del valore della giustificazione prodotta. Il Dirigente scolastico informa, tramite il Coordinatore di classe, le famiglie degli alunni maggiorenni circa la situazione didattico - disciplinare del(la) figlio/a e il raggiungimento delle cinque assenze come da libretto di giustificazioni.

7.5 (giustificazione delle assenze) Le giustificazioni devono essere presentate al docente della prima ora di lezione. Non è consentito giustificare due o più giorni di assenza non consecutivi sul medesimo foglio del libretto delle giustifiche. Ogni tagliando deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile; non saranno accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature.

7.6 (assenze di più giorni) Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi (comprese le festività intermedie) occorre che la giustificazione sia accompagnata da certificato medico. In caso di assenze per motivi di famiglia superiori a cinque giorni consecutivi la famiglia deve preavvertire per iscritto la scuola; in caso contrario sarà dovere di quest'ultima, a tutela della salute pubblica, richiedere la presentazione di certificato medico. Qualora un alunno/a dovesse effettuare (per motivi di salute, di famiglia o altro) ripetute assenze o ritardi in giorni non consecutivi, i genitori sono invitati a darne comunicazione preventiva alla Presidenza.

Art. 8 - Entrate in ritardo e uscite anticipate

8.1 (ritardi entro la prima ora di lezione) Gli alunni che arrivano in ritardo entro le ore 9.00 potranno entrare in classe solo se autorizzati dall'insegnante della prima ora o dal Dirigente Scolastico; in caso contrario attenderanno l'inizio della seconda. Qualora non fossero provvisti di giustificazione per il ritardo, saranno tenuti a presentarla il giorno successivo all'insegnante della prima ora.

8.2 (ritardi dopo la prima ora di lezione) Gli alunni che arrivano a scuola dalle ore 9.00 in poi devono farsi rilasciare dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il permesso di entrata e devono presentare la relativa giustificazione il giorno successivo all'insegnante della prima ora.

Se i suddetti alunni ritardatari sono già muniti di giustificazione dei genitori devono comunque farla vistare dal Dirigente scolastico o da un suo delegato prima di entrare in classe.

8.3 (uscite anticipate) Solo in casi gravi e adeguatamente motivati potrà essere concessa l'uscita anticipata di un'ora rispetto al normale termine delle lezioni, dietro presentazione di richiesta firmata dal genitore sul libretto delle assenze e con il visto del docente dell'ora relativa, che - in presenza di valide ragioni - ha facoltà di dare parere negativo all'uscita anticipata. L'uscita anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; in mancanza di questa autorizzazione i docenti non possono lasciar uscire gli alunni dalla scuola. Eventuali entrate successive alle ore 9.00 o uscite anticipate di più di un'ora (fino a un massimo di due ore) dovranno essere del tutto eccezionali e potranno essere consentite solo per gravi e documentati motivi e rispettando le seguenti procedure:

- a) in caso di motivi di salute (visite, analisi mediche ecc.) occorre che i genitori facciano pervenire alla Presidenza i giustificativi necessari (certificato medico, impegnativa ecc.);
- b) in caso di gravi motivi di famiglia occorre che i genitori specifichino per iscritto la necessità dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata;
- c) nel caso in cui un genitore si presenti in Presidenza per accompagnare o prelevare di persona il proprio figlio/a potrà evitare di produrre la documentazione specificata ai punti a) e b) previa esibizione di un valido documento per il suo riconoscimento.

8.4 (uscite temporanee) Non sono consentite uscite temporanee degli alunni dall'Istituto nel corso delle ore di lezione (con l'eccezione di coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, opzione D, muniti di apposito permesso permanente rilasciato dalla Presidenza).

8.5 (giustificazione dei ritardi) Ogni entrata in ritardo va giustificata separatamente; non è consentito giustificare due o più ritardi sullo stesso tagliando. Ogni tagliando deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile; non saranno accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature. Per gli alunni maggiorenni, i ritardi entro le ore 9,00 ovvero gli arrivi a scuola dalle ore 9,00 in poi, potranno essere giustificati predisponendo il modello previsto nel libretto delle assenze con la sottoscrizione degli alunni medesimi. Anche in questi casi, il Dirigente Scolastico al raggiungimento dei cinque ritardi come dall'apposito libretto, informa, tramite il Coordinatore di classe, le famiglie degli alunni maggiorenni.

8.6 (istruzioni operative) Gli alunni che necessino di uscire anticipatamente dovranno consegnare prima dell'inizio della prima ora di lezione, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, il libretto delle assenze e la documentazione di cui all'art. 8.3.

I docenti devono sempre annotare con precisione sul registro di classe gli orari di eventuali entrate in ritardo (specificando se viene presentata giustificazione o no) e di uscite anticipate.

8.7 (permessi permanenti) Ove sussistano insuperabili problemi logistici imputabili al servizio dei mezzi di trasporto, il Dirigente scolastico potrà concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata ovvero all'entrata posticipata per un massimo di 10 minuti, per uno o più giorni della settimana in relazione alle specifiche esigenze. Simili permessi saranno concessi solo nel caso in cui risulti che la perdita del pullman o del treno costituirebbe per lo studente un'obiettivo difficoltà ad organizzare proficuamente lo studio pomeridiano. Le richieste di concessione dei suddetti permessi, firmate da un genitore e corredate da fotocopia dell'orario settimanale del/i mezzo/i pubblico/i abitualmente utilizzato/i dallo studente, devono essere presentate al Dirigente scolastico il più sollecitamente possibile all'inizio dell'anno scolastico. E' facoltà del Dirigente scolastico non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate.

Art. 9 - Controlli su assenze, ritardi e uscite anticipate

I docenti coordinatori di classe dovranno provvedere settimanalmente alla compilazione e consegna dei prospetti riassuntivi delle assenze e ritardi, utilizzando l'apposito prospetto distribuito dalla Segreteria e segnalando in Presidenza i casi più gravi. In caso di assenze o ritardi ripetuti (cinque) o di mancata giustificazione, il coordinatore della classe provvederà ad informarne le famiglie, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 61 del 29/2/80. L'eventuale

perdurare di ritardi e/o assenze produrrà conseguenze di natura disciplinare.

La Presidenza si riserva di non concedere il permesso di uscita anticipata se la richiesta non appare motivata da reali e valide esigenze. Analogamente, qualora le motivazioni addotte sul libretto non fossero ritenute valide, le assenze e i ritardi si considereranno ingiustificati.

Art. 10 - Infortuni

In caso di indisposizione grave o infortunio gli alunni verranno accompagnati dal personale della scuola al più vicino Pronto Soccorso, a meno che i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, non diano indicazioni diverse in tal senso. In caso di indisposizione lieve verranno comunque avvertiti telefonicamente i genitori o, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi.

I casi di infortunio - e in particolare quelli legati alle attività fisiche e sportive - verificatisi nei locali dello Istituto, in altri spazi in cui si tengano attività curricolari o durante attività extracurricolari, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione e altre iniziative analoghe devono essere segnalati immediatamente alla Presidenza perché si possa aprire la relativa pratica assicurativa.

Art. 11 - Esonero dalle lezioni di Educazione Fisica

Il Dirigente scolastico concede esoneri, temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche di Educazione fisica incompatibili con lo stato di salute dell'alunno/a, su richiesta della famiglia e previa gli opportuni controlli medici sullo stato fisico dell'alunno/a stesso/a da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.

L'eventuale esonero non dispensa dalla frequenza alle lezioni di Educazione fisica, obbligatoria per legge, in quanto l'alunno/a esonerato/a dalle esercitazioni pratiche è comunque tenuto/a a partecipare alle lezioni limitatamente agli aspetti compatibili con il suo stato di salute (ad es. assistenza, organizzazione attività, arbitraggio e simili), a studiare gli argomenti di teoria previsti dalla programmazione annuale del docente perseguendo, al pari degli altri studenti, gli obiettivi formativi della disciplina attraverso esperienze didattiche di tipo pratico, teorico e organizzativo all'interno delle dinamiche relazionali del gruppo-classe.

Art. 12 - Comportamento corretto e rispetto delle strutture - Danneggiamenti

12.1 (rispetto tra le persone) I rapporti all'interno dell'Istituto devono essere sempre caratterizzati da correttezza e rispetto reciproco. Gli studenti hanno diritto ad un trattamento rispettoso della loro specifica individualità e devono nel contempo impegnarsi a riconoscere il ruolo guida educativo di Dirigente scolastico, docenti e personale non docente e a seguire di conseguenza le indicazioni e le istruzioni dei medesimi in materia di comportamento.

12.2 (rispetto delle strutture) Il principio del rispetto del bene comune e dell'ambiente di studio e di lavoro è considerato preciso dovere civico per tutte le componenti scolastiche, che sono pertanto tenute ad esercitare la massima cura nei confronti dei locali (aule, corridoi, atrio, scale, palestre eccetera), delle suppellettili scolastiche, delle attrezzature e del materiale scientifico e didattico.

12.3 (pulizia delle aule) Gli studenti sono tenuti a lasciare le aule pulite ed ordinate al termine della mattinata, gettando rifiuti e cartacce negli appositi contenitori. I docenti, e in particolare quelli in servizio all'ultima ora, si incaricheranno di controllare che ciò avvenga. Nel caso in cui un'aula venga lasciata in condizioni di sporcizia, il commesso incaricato della pulizia provvederà ad avvertire immediatamente la Presidenza;

in questo caso saranno gli studenti della classe ad incaricarsi della pulizia al termine della mattina successiva.

12.4 (cambi d'ora e trasferimenti aula-laboratorio) Durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, negli intervalli, nei cambi d'ora e in assenza degli insegnanti gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, senza recare disturbo o danno a persone e cose, secondo quanto previsto dall'art. 6.3 del presente Regolamento. Le classi durante i trasferimenti da e per i laboratori e/o nelle palestre devono essere sempre accompagnate dai rispettivi docenti.

12.5 (danni) In caso di danneggiamento si applicheranno i seguenti principi:

- a) chi venga ritenuto responsabile di qualsiasi danneggiamento a locali, attrezzature, arredi o altro è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumersi l'onere del risarcimento per i danni relativi agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica;
- c) nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti contestati, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni di cui al comma successivo;
- d) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe che abitualmente la occupa, l'aula in questione viene equiparata al corridoio;
- e) se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'atrio o altri locali simili, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- f) la Giunta esecutiva si incaricherà di effettuare la stima dei danni e di comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Qualora la famiglia per qualsiasi ragione rifiutasse di pagare il danno, il Dirigente scolastico procederà a sporgere denuncia all'autorità competente e attiverà la procedura per l'irrogazione di sanzione disciplinare secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
- g) le somme ricavate dal risarcimento danni, versate a cura delle famiglie sul conto corrente postale della scuola secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto, saranno acquisite al bilancio di Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso totale o parziale delle spese sostenute dall'Ente locale competente sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art. 13 - Divieto di fumo e di utilizzo dei telefoni cellulari o videofonini

13.1 **(divieto)** Ai sensi della legge n. 584 dell'11.11.1975 come modificata dalla legge 16.01.2003 n. 3, è fatto divieto di fumare all'interno dei locali della scuola, ivi compresi l'atrio, le scale, i corridoi, i servizi igienici e tutti gli altri spazi aperti al pubblico. Tale divieto si giustifica, oltre che in base al dettato legislativo, anche con la necessità che la scuola educi gli studenti alla tutela della salute, propria ed altrui, e alla prevenzione delle malattie legate al tabagismo.

13.2 **(vigilanza)** Il Dirigente scolastico nomina annualmente il/i docente/i incaricato/i di vigilare sulla osservanza di tale norma nei locali interni dell'Istituto. Su segnalazione dei suddetti incaricati il Dirigente scolastico procederà a contestare le infrazioni al presente divieto, a verbalizzarle e a trasmetterle all'autorità competente perché venga comminata la sanzione stabilita dalla legge.

13.3 **(divieto)** È fatto assoluto divieto a tutti di utilizzare telefoni cellulari e apparecchiature similari durante le attività didattiche. Chi dovesse disporre di telefoni cellulari o apparecchiature similari negli ambienti scolastici deve aver cura di tenerli, durante le lezioni, rigorosamente spenti e custoditi all'interno del proprio zaino o cartella. Non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari o dispositivi similari durante qualsiasi prova di verifica neanche nella sola funzione di calcolatrice. Nell'inosservanza di tali disposizioni, i docenti annoteranno l'infrazione sul Registro elettronico di classe e inviteranno la/o studente interessata/o a spegnere immediatamente il dispositivo e a riporlo nel proprio zaino o cartella. Nel caso di mancata ottemperanza all'invito o di reiterazione dall'infrazione da parte della/o studente, i docenti, dopo aver annotato la circostanza sul Registro elettronico di classe, faranno accompagnare in Presidenza la/o studente interessata/o, a cui verrà inibito l'uso del dispositivo fino al termine dell'orario scolastico. In caso di ripetute infrazioni consecutive nella stessa giornata, i docenti, dopo aver annotato la circostanza sul Registro elettronico di classe, potranno disporre l'allontanamento temporaneo della/o studente dall'aula, secondo le procedure previste dall'art. 14.2.4. Le ammonizioni scritte sul Registro di classe saranno tenute in considerazione nell'assegnazione del voto di condotta. In presenza di più di 3 infrazioni annotate sul Registro elettronico di classe nell'arco del quadrimestre, il Consiglio di Classe potrà procedere a contestazione di addebito disciplinare e

all'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, proporzionate alla frequenza e alla gravità dei comportamenti contestati

Negli ambienti scolastici non è, inoltre, consentito, senza preventiva informazione e acquisizione del consenso scritto degli interessati, l'uso di dispositivi per la registrazione audio e video e la eventuale diffusione, tramite internet o altri mezzi di trasmissione, di conversazioni e di immagini di altri studenti, dei docenti e di altri operatori della scuola. L'eventuale raccolta, utilizzo e diffusione di tali dati personali, tramite telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, costituisce una grave violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione di informazioni personali. Pertanto, l'inosservanza di tali disposizioni espone chi compia queste operazioni nella scuola, alle sanzioni anche penali previste dalla legge, e gli studenti anche alle sanzioni disciplinari che saranno di allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni se la violazione ha riguardato dati non sensibili e non lesivi della dignità del soggetto interessato; di allontanamento fino a 15 giorni se la violazione ha riguardato dati sensibili e/o lesivi della dignità personale dell'interessato.

Art. 13 bis – Rispetto delle misure di prevenzione anti COVID 19

13 bis.1 (rispetto misure di prevenzione) Per ridurre quanto più possibile il rischio di contagio da COVID 19 nell'ambiente scolastico, tutti gli operatori scolastici, ciascuno in relazione alle responsabilità e mansioni previste dal proprio profilo professionale, gli studenti e i genitori sono tenuti a rispettare puntualmente e a far rispettare le disposizioni contenute nel documento "Misure di prevenzione e protezione della pandemia da COVID 19 finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico 2020/21", deliberato dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2020 e adottato dal D. S. con propria disposizione Prot. n° 3450 / IV.8 del 18 settembre 2020.

13 bis.2 (sanzionabilità) Gli atti e i comportamenti adottati in violazione delle predette disposizioni devono essere tempestivamente segnalati al D. S. o ai componenti dello Staff di Presidenza e al Docente Referente COVID 19 per l'adozione dei provvedimenti del caso. Essi si configurano come infrazioni disciplinari e come tali potranno essere puniti con l'irrogazione di adeguate sanzioni, fatta salva la loro segnalazione alle autorità competenti per l'accertamento di eventuali altri profili di responsabilità.

Art. 14 - Altre infrazioni disciplinari - sanzioni

14.1 (comportamenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare) Si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari punibili con le sanzioni successivamente specificate:

a) relativamente all'attività didattica

- assenza "strategica", individuale o collettiva, in occasione delle verifiche orali o scritte;
- assenza non giustificabile con gravi e inderogabili motivazioni;
- mancata giustificazione di assenze e ritardi;
- falsificazione delle firme sulle giustificazioni di assenze e ritardi;
- sistematici ritardi nell'entrare in classe, all'inizio della mattinata o in seguito a cambio d'ora o intervallo o uscita dall'aula per utilizzo dei servizi igienici;
- uscita non autorizzata dall'aula e/o sosta non giustificata nei corridoi, sulle scale o in spazi diversi da quelli in cui si trova al momento la propria classe;
- mancanza di libri, quaderni e altro materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica;
- ritardo nella consegna o mancata esecuzione di compiti o attività assegnate;
- mancanza di attenzione e/o atteggiamenti di disturbo durante la lezione;
- rumori, schiamazzi o qualsiasi altro comportamento che risulti motivo di disturbo per le classi vicine;

b) relativamente alle relazioni interpersonali e all'esercizio della libertà individuale

- insulti, offese verbali e/o scritte e comportamenti aggressivi e/o violenti nei confronti di studenti, docenti, personale ausiliario, Dirigente scolastico e di chiunque si trovi e operi legittimamente all'interno dell'Istituto;
- insulti e offese verbali e/o scritte alle istituzioni;
- utilizzo di un linguaggio e di un comportamento offensivi, volgari o denotanti rifiuto del dialogo educativo all'interno dell'Istituto;
- atteggiamenti o comportamenti che costituiscano ostacolo o impedimento all'esercizio della libertà di pensiero, di espressione e di scelta religiosa all'interno dell'Istituto;

- atteggiamenti o comportamenti discriminatori a sfondo etnico, sociale e religioso nei confronti dei compagni, del personale scolastico o di esterni che si trovino e operino legittimamente all'interno dell'Istituto;
- fumo all'interno dei locali scolastici;
- utilizzo di telefoni cellulari o dispositivi simili durante le attività didattiche;
- utilizzo di telefoni cellulari e di dispositivi per la registrazione audio e video senza il preventivo consenso scritto dell'interessato;
- atteggiamenti o comportamenti di intimidazione o violenza psicologica o bullismo a danno di compagni, miranti a limitare o impedire il legittimo esercizio della libertà di pensiero, di espressione o di azione a tutti i livelli;

c) relativamente all'ambiente scolastico

- comportamenti che in qualsiasi modo mettano in pericolo l'incolumità delle persone, la salvaguardia delle strutture e della dotazione dell'Istituto nonché la piena sicurezza e funzionalità del medesimo;
- atti e comportamenti che in qualsiasi modo possano costituire pericolo per la salute e l'igiene pubblica e/o compromettano la salubrità dell'ambiente scolastico, compresi gli atti e i comportamenti adottati in violazione delle “Misure di prevenzione e protezione della pandemia da COVID 19 finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico 2020/21” deliberate dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2020 e adottate dal D. S. con propria disposizione Prot. n°3450/IV.8 del 18 settembre 2020;
- azioni di furto, danneggiamento o degrado ai danni dell'ambiente scolastico e delle sue attrezzature;
- azioni di furto o sottrazione di denaro, valori e oggetti personali a danno di chiunque operi o si trovi anche solo temporaneamente nell'Istituto;
- manomissione o uso improprio di strumenti e attrezzature scolastiche;
- mancato rispetto delle norme concernenti l'utilizzo dei locali scolastici;
- mancato rispetto delle norme e delle procedure previste dai Regolamenti scolastici
- uscite dall'edificio scolastico - anche temporanee - non autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore a ciò autorizzato.

d) relativamente all'attività didattica a distanza

- mancato rispetto degli “Impegni degli alunni” previsti dal paragrafo XI del “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata a. s. 2020-21”, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 5 novembre 2020, adottato dal D. S. con propria disposizione Prot. n°4901/U del 16/11/2020, qui di seguito riportati:
- consultare quotidianamente il registro elettronico e le piattaforme G-Suite e Reedoc;
- partecipare alle lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporto di altri soggetti, cheating;
 - non usare gli strumenti elettronici in modo improprio anche rimanendo collegati in videoconferenza terminata l'attività didattica;
- seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo alle video lezioni;
- rispettare, durante la partecipazione alle attività sincrone, le stesse regole che determinano la buona convivenza in classe;
- rispettare gli orari indicati dal docente per lo svolgimento delle attività in sincrono evitando di disconnettersi a piacere se non in caso di necessità;
- farsi trovare in luoghi e tenere atteggiamenti adeguati ad un contesto didattico, per es.:
 - connettersi da una stanza tranquilla e possibilmente isolata dal resto della famiglia;
 - evitare di collegarsi in movimento mentre si fanno altre cose;
 - evitare di collegarsi in gruppo;
 - evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione, utilizzando le pause presenti tra le lezioni per fare merenda o riposarsi;
 - permettere al docente di verificare la partecipazione effettiva all'attività facendosi ascoltare o mostrandosi (su richiesta del docente);
 - indossare un abbigliamento adeguato ad un contesto formativo;

- nel caso siano impossibilitati a partecipare ad una o più lezioni sincrone, sia per motivi tecnici, (es. connessioni difettose) sia per altri motivi (es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento.

14.2 (sanzioni irrogabili) Con riferimento alle varie infrazioni disciplinari si individuano le seguenti sanzioni irrogabili (e relative procedure).

14.2.1 (principi generali) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, nel sanzionare i comportamenti scorretti, mirano a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettivo e a ripristinare la correttezza dei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La responsabilità disciplinare è individuale e pertanto in caso di infrazioni che coinvolgano più alunni si dovrà vagliare attentamente la posizione di ciascuno. Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dei singoli studenti.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Ogni sanzione disciplinare è temporanea, proporzionata all'infrazione commessa e ispirata quanto più possibile al principio della riparazione del danno. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Le sanzioni disciplinari connesse al comportamento non hanno incidenza sulla valutazione del profitto scolastico; di esse si terrà conto unicamente nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

14.2.2 (ammonizione e nota di biasimo sul libretto personale dello studente) L'ammonizione, orale o scritta, privata o in classe, e la nota di biasimo sul libretto personale dello studente, sono irrogate dal docente che, in quest'ultimo caso, si incaricherà di verificare che almeno un genitore vi abbia apposto la propria firma per presa visione e provvederà ad informare il coordinatore di classe.

14.2.3 (nota di biasimo sul registro di classe) La nota di biasimo sul registro di classe viene irrogata dal docente, che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico, che a sua volta vi apporrà timbro e firma per presa visione, e al coordinatore di classe. In caso di reiterate note di biasimo, si provvederà da parte del coordinatore di classe o, se necessario, del Dirigente scolastico - a convocare i genitori dello studente. In caso di reiterate note di biasimo a carico della classe si procederà, secondo la normativa, alla convocazione di un Consiglio di classe straordinario con la partecipazione di genitori e studenti.

14.2.4 (allontanamento temporaneo dall'aula) In caso di comportamento particolarmente scorretto che ostacoli o impedisca lo svolgimento normale della lezione, il docente può disporre l'allontanamento temporaneo dall'aula dei disturbatori, che verranno accompagnati in Presidenza da un commesso, con nota di biasimo sul registro di classe. Il Dirigente scolastico - o chi lo rappresenta in caso di sua assenza - apposta la firma per presa visione, provvederà alla convocazione dei genitori e all'avvio, ove necessario, delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

14.2.5 (allontanamento dalle lezioni) L'allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a 15 giorni, proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse, viene sempre disposto dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico. Se necessario, è possibile irrogare più sanzioni disciplinari non consecutive allo stesso studente, ciascuna per un periodo non superiore a 15 giorni.

In caso di infrazione, il Dirigente scolastico provvede a raccogliere gli elementi necessari (tra cui anche prove materiali ed eventuali dichiarazioni e testimonianze scritte) per effettuare una prima ricostruzione dei fatti, per poi disporre la convocazione con procedura d'urgenza del/i Consiglio/i di classe cui spetta l'irrogazione delle sanzioni e sottoporre ad esso/i i documenti acquisiti. Prima di assumere qualsiasi decisione il Consiglio di classe è tenuto a sentire la versione dei fatti o le giustificazioni - orali e/o scritte - dello studente.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi presso l'istituzione scolastica. Tali attività possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in attività didattiche personalizzate di approfondimento su tematiche inerenti all' Educazione Civica, alla convivenza civile, alle relazioni interpersonali, alla responsabilità individuale, anche con lettura/studio di testi e/o produzione di elaborati scritti o multimediali, da realizzarsi sotto la supervisione di docenti a ciò incaricati individuati dall'istituto fra il personale disponibile.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Le suddette attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti comprese in appositi elenchi regionali predisposti dall'USR per la Regione Puglia, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula apposite convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni di cui sopra disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, individuate nel docente coordinatore del Consiglio di classe interessato e in un rappresentante della struttura ospitante, designato dal Responsabile legale della stessa. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale sono definite in coerenza con le finalità descritte e prescritte dall'art. 4, c. 2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii (*"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*): esse devono cioè "avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

In relazione alle finalità e caratteristiche delle strutture ospitanti convenzionate, le attività di cittadinanza attiva e solidale possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

1. attività di volontariato sociale presso enti, associazioni e enti del Terzo settore del territorio, ad esempio:
 - a. attività a supporto dell'integrazione di persone con disabilità;

- b. attività a favore di persone socialmente svantaggiate o anziane;
2. attività a tutela dell'ambiente, come la pulizia e la cura degli spazi verdi urbani;
3. attività culturali a vantaggio della comunità cittadina.

In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, o nelle more della definizione dei relativi elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica sotto la supervisione di docenti a ciò incaricati individuati dall'istituto fra il personale disponibile. Tali attività saranno definite di volta in volta, tenendo conto delle caratteristiche e capacità personali dello studente sanzionato, delle esigenze del servizio scolastico e della gravità dell'infrazione commessa e potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. servizi legati alla pulizia e valorizzazione dei locali, degli arredi e degli ambienti esterni dell'edificio scolastico (cortili e giardini);
2. servizi legati al funzionamento dei laboratori, delle palestre e della biblioteca scolastica;
3. attività di tutoraggio a favore di studenti con disabilità.

Il Consiglio di classe può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro dello studente sanzionato nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberati.

É comunque fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe, ove lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche personali dello studente sanzionato e alla natura e gravità delle infrazioni commesse, di adottare sanzioni che non prevedano l'allontanamento dello studente dalle lezioni e che invece lo impegnino in attività educative integrative da svolgersi in orario extrascolastico con esperti esterni (ove disponibili) e/o docenti individuati dall'istituto.

Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni, il coordinatore di classe si incarica di tenere i necessari contatti con lo studente e la famiglia onde facilitare il rientro a scuola. Il giorno del rientro lo studente dovrà presentarsi accompagnato da almeno un genitore.

14.2.6 (esclusione dalle attività extrascolastiche) Nei casi in cui si ritenga sussistano le ragioni, può essere disposta l'esclusione dello studente sottoposto a sanzione disciplinare da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni di studio, uscite didattico - sportive (ivi compresa la partecipazione a campionati giovanili e tornei sportivi interscolastici) e iniziative analoghe. La predetta sanzione può accompagnare un provvedimento di sospensione dalle lezioni o costituire un provvedimento disciplinare autonomo.

14.2.7 (allontanamento dalla comunità scolastica) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi può essere disposto solo con delibera del Consiglio di Istituto, anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali iniziative disciplinari devono essere assunte in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta prevista dalla normativa penale e di fatti verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza dal giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Coordinatore di classe, si incarica di tenere i necessari contatti con lo studente e la famiglia e, in coordinamento con la famiglia stessa e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, di promuovere un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al rientro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni può essere comminata solo se i reati sopraindicati presentino i caratteri della recidività ovvero siano connotati da particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Per le sanzioni dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni occorrerà **evitare**, quale effetto implicito, il raggiungimento di un numero di assenze massimo per la invalidità dell'anno scolastico e ciò per consentire l'ammissione dello studente allo scrutinio finale.

L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi potrà essere comminata in fattispecie accertate di ancora maggiore gravità rispetto a quelle precedentemente esposte.

In tutti i casi di allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica debbono sussistere **elementi concreti precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel provvedimento con cui viene inflitta la sanzione devono essere specificate **in maniera chiara le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Tale provvedimento deve esplicitare anche "i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico", nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

14.2.8. (comunicazioni agli alunni e alle famiglie) Ogni delibera relativa a sanzioni disciplinari viene immediatamente comunicata per intero allo studente e ai genitori (ovvero a chi esercita la potestà genitoriale). **14.2.9 (infrazioni commesse durante gli esami)** Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni.

14.2.10(ricorsi) Contro le sanzioni disciplinari previste nel presente articolo è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla data di irrogazione, al Consiglio di Garanzia di cui all'art. 14.3.

14.3(Consiglio di Garanzia)

14.3.1 (composizione) Il Consiglio di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto, da 1 genitore eletto dal Comitato Genitori, da 1 studente eletto dal Comitato Studentesco. I componenti del Consiglio di Garanzia non possono far parte del Consiglio di Istituto. Per ciascuna componente viene eletto o designato un membro supplente che partecipa alla riunione quando il titolare ne sia legittimamente impedito in quanto componente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, o destinatario della medesima o genitore dello studente sottoposto alla sanzione. Il Consiglio di Garanzia viene rinnovato a cadenza biennale. È dichiarato decaduto il componente che non presta più servizio nell'istituto o non vi risulta più iscritto in seguito a trasferimento o superamento dell'Esame di Stato o non è più genitore di alunno iscritto. In caso di decadenza subentra come titolare il primo tra i membri supplenti a suo tempo designati, e così via. In caso di esaurimento anche dei membri supplenti, si provvede entro 45 giorni ad una nuova designazione con le modalità sopra specificate.

La designazione dei componenti docenti avverrà attraverso la seguente procedura: il Dirigente

Scolastico provvederà a richiedere, tramite circolare interna indirizzata al Collegio, la disponibilità da parte dei docenti a candidarsi all'incarico. Il Dirigente, raccolte le candidature, le sottoporà al Consiglio di Istituto per la designazione dei 2 componenti effettivi e dei 2 componenti supplenti del Consiglio di Garanzia. In caso di assenza di candidature, il Dirigente stesso proporrà al Consiglio un ventaglio di nomi tra i quali il Consiglio potrà scegliere.

Qualora, per qualsiasi ragione, non risultino rappresentate nel Consiglio di Garanzia, l'intera componente genitori o due delle altre componenti, nelle more del suo reintegro sussistendo necessità sulle competenze di tale organo, le relative decisioni sono demandate alla Giunta Esecutiva.

14.3.2 (riunioni) Il Consiglio di Garanzia si riunisce in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni su convocazione del Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso. Le riunioni avvengono alla presenza dei soli membri del Consiglio e sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei membri effettivi. Il Consiglio esamina i dati e la documentazione di cui all'art. 14.2.5, 2° comma e le ragioni esposte dai ricorrenti e può convocare e sentire i ricorrenti, i testimoni e le persone a vario titolo coinvolte nel procedimento. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Tutte le operazioni di cui sopra, e le relative delibere, vengono verbalizzate a cura di uno dei membri appositamente incaricato dal Dirigente scolastico e su di esse deve essere rispettato da parte di tutti il segreto d'ufficio. Onde garantire piena libertà di coscienza, i verbali riporteranno unicamente l'esito numerico delle votazioni, omettendo i nomi dei favorevoli e dei contrari.

14.3.3 (competenze) Il Consiglio di Garanzia esamina i ricorsi scritti presentati nei termini stabiliti dall'art.14.2.10 dallo studente o dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, ovvero da chi abbia interessi legittimi da difendere. Il Consiglio, dopo attento esame della documentazione e delle ragioni addotte dai ricorrenti secondo quanto specificato all'art. 14.2, delibera in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso stesso e, in caso affermativo, decide in via definitiva nel merito della questione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Garanzia si pronuncia, su richiesta scritta e motivata, anche in merito ai conflitti che sorgano all'interno dell'istituto circa l'applicazione del presente Regolamento. In questo caso il Consiglio, acquisiti tutti gli elementi necessari per decidere, perviene ad una delibera motivata ispirata prioritariamente al criterio della conciliazione - ove possibile - degli interessi e delle parti in causa. Qualora il problema sollevato derivi invece da un vuoto normativo o da un'inadeguatezza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la delibera del Consiglio di Garanzia ha valore normativo sino all'avvenuta modifica o integrazione del Regolamento da parte del Consiglio di Istituto.

14.3.4 (comunicazione e accesso agli atti). Ogni delibera del Consiglio di Garanzia è comunicata per intero ai ricorrenti e ai componenti del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione oggetto del ricorso, ovvero a coloro che hanno sollecitato il suo pronunciamento. L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/1990 e successive modificazioni.

14.3.5 (ricorsi) Avverso le decisioni del Consiglio di Garanzia è ammesso ricorso entro 30 giorni al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva.

Art. 15 - Colloqui col Dirigente scolastico

Gli studenti potranno conferire col Dirigente scolastico al termine delle lezioni o nell'orario pomeridiano dal lunedì al venerdì purché dietro preavviso e secondo la disponibilità oraria del suddetto Dirigente. Per circostanze di particolare urgenza e gravità gli studenti potranno chiedere, previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora, un colloquio col Dirigente scolastico o un suo delegato anche durante le lezioni. In tal caso l'uscita dell'alunno/a dovrà essere annotata sul registro di classe.

Art. 16 - Partecipazione degli studenti alla vita della scuola

16.1 (principi generali) Gli studenti sono chiamati a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola e alla tutela dell'ambiente scolastico. Lo svolgimento dell'attività didattica

e formativa deve essere sempre caratterizzato da una collaborazione reale e costruttiva tra tutte le componenti scolastiche in esso coinvolte.

16.2 (studenti stranieri) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola organizza e favorisce, compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione, iniziative di accoglienza e integrazione per gli stranieri.

16.3 (propositività) Fermo restando che il diritto-dovere (e le connesse responsabilità) di progettare l'offerta didattica e formativa e di realizzarla concretamente nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari compete alla componente docente in quanto professionalmente qualificata a farlo, gli studenti (e i genitori) possono avanzare agli organi collegiali proposte relative alla trattazione o all'approfondimento di problemi o tematiche che a loro giudizio risultino particolarmente motivanti o formative, in ambito curricolare ed extracurricolare.

16.4 (programmazione didattica) All'inizio dell'anno scolastico, ed ogni volta che risulti necessario, i docenti provvederanno ad illustrare sinteticamente alle classi le linee generali della propria programmazione disciplinare relativamente a obiettivi da raggiungere, argomenti da trattare, modalità di attuazione delle prove di verifica, criteri di valutazione e di attribuzione del voto.

16.5 (valutazione) Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che contenga indicazioni atte a favorire le capacità di autovalutazione e ad avviare il recupero delle lacune dimostrate. Ogni voto attribuito (utilizzando per intero la scala valutativa da 1 a 10) deve essere quindi accompagnato da un breve giudizio (scritto o orale, a seconda del tipo di verifica di volta in volta attuato) che espliciti i livelli di prestazione raggiunti dall'alunno/a e contenga indicazioni sul recupero delle lacune. Ogni voto deve essere riportato contestualmente sul registro del docente. I tempi massimi per la correzione e la riconsegna delle verifiche scritte saranno stabiliti classe per classe all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei Docenti.

Le verifiche scritte svolte in classe e a casa durante il corso dell'anno, una volta corrette e classificate, divengono a tutti gli effetti documenti ufficiali, la cui custodia e conservazione competono all'istituzione scolastica. Non è pertanto consentito consegnare agli alunni le suddette verifiche perché vengano portate a casa per presa visione. Su richiesta delle famiglie o degli alunni potranno essere effettuate fotocopie delle verifiche, a cura dei diretti interessati e senza che il documento venga portato al di fuori dell'edificio scolastico. Durante i colloqui scuola-famiglia i genitori potranno prendere visione delle verifiche scritte eseguite nel corso dell'anno scolastico.

16.6 (informazione) Gli studenti hanno diritto ad essere informati - da parte del Dirigente scolastico o di docenti a ciò appositamente delegati - sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. La scelta delle modalità informative (avvisi, incontri, diffusione di materiale, risposta a quesiti, consulenza eccetera) verrà effettuata caso per caso dalla Presidenza, che potrà tenere conto di eventuali proposte in tal senso avanzate dai rappresentanti degli studenti.

16.7 (consultazione) Il Comitato Studentesco potrà venire chiamato ad esprimere pareri, suggerimenti e proposte nei casi di problemi e decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione e sulle regole di funzionamento dell'Istituto.

16.8 (diritto di scelta) Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

16.9 (riservatezza) I docenti e il personale scolastico devono astenersi dal comunicare alla famiglia, contro la volontà dell'alunno/a, notizie e/o informazioni riservate sull'alunno/a contenute in qualsiasi modo nelle prove di verifica effettuate oppure comunicate loro in via confidenziale. Tale divieto non si applica, per gli alunni minorenni, qualora le notizie e informazioni di cui sopra siano tali da poter avere dirette ripercussioni sulla salute e/o sull'incolumità dell'alunno/a in questione. In ossequio al principio pedagogico della collaborazione educativa tra la scuola e la famiglia, i docenti sono tenuti, invece, a fornire informazioni ai genitori sul rendimento scolastico del(la) loro figlio/a.

16.10 (pagelle e altri documenti di valutazione). Le pagelle trimestrali o quadrimestrali e i documenti di valutazione intermedia eventualmente rilasciati dalla scuola agli alunni

maggioresni dovranno recare la firma per presa visione degli alunni e dei genitori (o altro soggetto esercente potestà genitoriale).

Art. 17 - Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

17.1 (**principi generali**) La partecipazione propositiva dei genitori alla vita della scuola costituisce un importante contributo alla gestione qualitativa del servizio e alla risoluzione di eventuali problemi ad esso legati.

17.2 (**colloqui scuola-famiglia**) I genitori hanno diritto a ricevere puntuali informazioni sul rendimento scolastico dei propri figli e hanno parimenti il dovere di mantenere un rapporto costruttivo con la scuola, fondato sullo scambio di informazioni.

I colloqui con le famiglie avranno luogo secondo le modalità stabilite annualmente dal Collegio docenti e avranno lo scopo di promuovere la più ampia e fattiva collaborazione tra docenti e genitori. In caso di necessità i genitori hanno il diritto di chiedere incontri su appuntamento con i singoli docenti del consiglio

di classe anche al di fuori dei momenti di ricevimento generale eventualmente fissati. Analogamente, in caso di necessità, i docenti potranno disporre la convocazione delle famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dell'alunno/a o altra modalità idonea.

I colloqui su appuntamento si effettuano di norma dall'inizio di novembre sino a metà maggio, con interruzione di circa un mese in occasione degli scrutini del primo quadrimestre.

I genitori potranno conferire con il Dirigente scolastico negli orari di ricevimento e su appuntamento; per questi colloqui non si applica la restrizione di cui al comma precedente.

Art. 18 - Diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni (affissione)

In spazi appositamente approvati e a ciò riservati, gli studenti e gli operatori scolastici potranno esporre fogli o cartelli che siano espressione del proprio pensiero, fatto salvo il rispetto dei limiti alla libertà di espressione previsti dal Codice Penale e nel rispetto dei valori costituzionali. I fogli o cartelli di cui sopra dovranno sempre essere datati e firmati in modo leggibile dall'estensore o dagli estensori, pena l'immediata rimozione. Nel caso in cui essi siano espressione delle idee di un gruppo, almeno uno dei componenti deve depositare la propria firma in Presidenza.

L'affissione di qualsiasi foglio o cartello dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In caso di divieto di affissione è consentito il ricorso scritto entro cinque giorni al Consiglio di Garanzia.

18.1 (**rimozione**) I suddetti fogli o cartelli dovranno comunque venire rimossi, a cura degli autori, entro un mese dall'affissione o quando il messaggio in essi contenuto non sia più di stretta attualità. In caso di omissione, della rimozione si incaricherà la Presidenza. A nessuno è consentito danneggiare, imbrattare o rimuovere per intolleranza ideologica materiali regolarmente affissi negli spazi consentiti.

18.2 (**divieti**) All'interno dell'istituto non è consentito affiggere o distribuire avvisi economici di nessun tipo, fogli di giornale non prodotti all'interno dell'Istituto, volantini o manifesti di propaganda partitica.

18.3 (**garanzie**) La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dei diritti e della personalità altrui, non è sanzionabile, né direttamente né indirettamente.

Art. 19 - Assemblee degli studenti e dei genitori

19.1 (**principi generali**) Le assemblee degli studenti e dei genitori possono essere di classe o di Istituto e costituiscono occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola. La scuola promuove e tutela tale diritto alla partecipazione nelle forme e con le procedure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

19.2 (assemblee studentesche di classe)

19.2.1 (**diritto di assemblea**) Con esclusione dell'ultimo mese di lezione, è consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca di classe al mese in orario scolastico per la durata massima di due ore; solo in casi di eccezionale e motivata urgenza il Dirigente scolastico potrà autorizzare, in deroga, lo svolgimento di una seconda assemblea nello stesso mese o nell'ultimo

mese di lezione. E' consentito tenere assemblee di classe al di fuori dell'orario di lezione, senza limitazione di numero e previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di classe possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

19.2.2 (convocazione e svolgimento) L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato dietro presentazione, da parte dei rappresentanti di classe e con almeno 48 ore di preavviso, di richiesta scritta sull'apposito modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte e recare la firma del/degli insegnante/i nelle cui ore l'assemblea è prevista. L'assemblea deve essere tenuta ogni volta in un diverso giorno della settimana. All'assemblea di classe possono partecipare il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti del Consiglio di classe che lo desiderino. Anche per lo svolgimento delle assemblee di classe valgono le norme di comportamento e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

19.3 (assemblee studentesche di Istituto)

19.3.1 (diritto di assemblea) Con esclusione dell'ultimo mese di lezione, è consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca di Istituto al mese in orario scolastico per una durata massima pari al numero di ore di lezione della mattinata; solo in casi di eccezionale e motivata urgenza il Dirigente scolastico potrà autorizzare, in deroga, lo svolgimento di una seconda assemblea nello stesso mese o nell'ultimo mese di lezione. È consentito tenere assemblee di Istituto al di fuori dell'orario di lezione, senza limitazione di numero e previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

19.3.2 (convocazione e svolgimento) L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta scritta della maggioranza del Comitato Studentesco o di almeno il 10% degli studenti. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, deve specificare la data di svolgimento e l'ordine del giorno dell'assemblea; deve recare inoltre i nominativi e le credenziali di eventuali esperti esterni di cui si chiede di autorizzare l'intervento in assemblea e indicare i nomi degli studenti incaricati del servizio d'ordine. L'assemblea di Istituto deve essere tenuta ogni volta in un diverso giorno della settimana. Le modalità specifiche di attuazione sono stabilite dalla Presidenza tramite apposita circolare indirizzata a tutte le componenti scolastiche.

19.3.3 (regolamentazione) L'assemblea di Istituto elegge eventualmente, al proprio interno un presidente e si dota di uno specifico Regolamento, che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Qualsiasi disposizione contenuta nel suddetto Regolamento che risultasse in contrasto con la normativa vigente o con il presente Regolamento di Istituto è da ritenersi automaticamente nulla.

19.3.4 (partecipazione) All'assemblea di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti interessati. Durante lo svolgimento dell'assemblea di Istituto la normale attività didattica è sospesa: non è quindi consentito allontanarsi dall'edificio scolastico, aggirarsi nei corridoi e sostare nei bagni o in altri locali dell'Istituto. Nel caso in cui un'intera classe non intenda partecipare alla assemblea può svolgere lezione regolare dietro preavviso scritto, firmato da tutti gli alunni, alla Presidenza.

19.3.5 (vigilanza) All'assemblea di Istituto partecipa il Dirigente scolastico (o un suo delegato) con compiti di vigilanza e garanzia del corretto funzionamento della medesima. Il servizio d'ordine organizzato dagli studenti promotori collabora al raggiungimento di tale risultato ed è tenuto a seguire le istruzioni eventualmente impartite dal Dirigente scolastico (o dal suo delegato). In caso di impossibilità di svolgimento ordinato e civile dell'assemblea, il Dirigente scolastico (o il suo delegato) ha facoltà di sospendere la seduta.

Durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti rimangono a disposizione secondo il proprio orario di servizio; per garantire una più efficace vigilanza si auspica, comunque, la loro partecipazione all'assemblea. Su richiesta del Dirigente Scolastico la partecipazione dei docenti all'assemblea ad integrazione dell'attività di vigilanza svolta dagli studenti promotori è obbligatoria secondo il proprio orario di servizio.

Anche per lo svolgimento delle assemblee di Istituto valgono le norme di comportamento e le

sanzioni previste dal presente Regolamento.

19.4 (**assemblee dei genitori**) Le assemblee dei genitori si riuniscono, anche in orari coincidenti con le lezioni, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici con preavviso di almeno 5 giorni. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti eventualmente invitati.

L'assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio di classe. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea stessa, oppure della maggioranza del Comitato Genitori o di almeno ¼ della totalità dei genitori. Onde favorire la partecipazione alle suddette assemblee, la Presidenza si impegna, su richiesta dei promotori, a comunicarne la data e l'ordine del giorno a tutti gli interessati. L'assemblea dei genitori elegge al proprio interno un presidente e si dota di uno specifico Regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Qualsiasi disposizione contenuta nel suddetto Regolamento che risultasse in contrasto con la normativa vigente o con il presente Regolamento di Istituto è da ritenersi automaticamente nulla.

Art. 20 - Patto educativo di corresponsabilità

Al fine di realizzare e potenziare una vera alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, tutti protesi ad inviare ai ragazzi gli stessi segnali, a testimoniare gli stessi valori, ad assolvere responsabilmente il rispettivo ruolo di educatore che è diverso, ma complementare, sarà formalizzato e sottoscritto –all’atto dell’iscrizione– un apposito documento (**Patto educativo di corresponsabilità**), che vincolerà i principali attori dell’impresa educativa su alcune condizioni-base per il successo formativo.

Con tale Patto, introdotto con il DPR 235/2007, saranno realizzati tra scuola e famiglie relazioni costanti e rispettosi dei rispettivi ruoli per definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, partendo dal presupposto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra studente, famiglia e l’intera comunità scolastica, e nella convinzione che l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori.

I genitori e gli alunni delle classi Prime saranno convocati in riunione entro le prime due settimane di inizio delle attività didattiche, mentre i restanti genitori ed alunni verranno rappresentati dagli eletti negli Organismi collegiali (Consiglio di Istituto e Consigli di Classe). In queste riunioni verrà esposto il documento messo a punto dall’Istituto e saranno valutate proposte e modifiche provenienti dalle altre componenti.

Nelle attività di accoglienza dei nuovi studenti e nelle riunioni degli Organi collegiali per i genitori e gli alunni delle classi successive si procederà anche alla presentazione e condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano annuale dell’offerta formativa e del Regolamento di Istituto.

Forma parte integrante del presente Regolamento il **Patto educativo di corresponsabilità** vigente approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 21 - Ingresso di esperti esterni

L'eventuale ingresso di esperti esterni che partecipino ad iniziative didattiche, culturali o informative promosse dall'Istituto o ad assemblee di Istituto regolarmente convocate, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico che potrà negare la suddetta autorizzazione qualora vi sia ragione di ritenere che l'ingresso dell'esperto esterno possa essere causa - anche indiretta - di pericoli o turbative per il regolare svolgimento dell'assemblea, oppure nel caso in cui le credenziali di quest'ultimo non siano ritenute sufficienti o congruenti in relazione all'argomento sul quale questi è chiamato ad intervenire.

Art. 22 - Organi Collegiali

22.1 (**principi generali**) Gli organi collegiali costituiscono gli strumenti di autogoverno della

scuola ed operano, secondo il proprio specifico ambito di intervento e le proprie prerogative, in un'ottica di collaborazione finalizzata all'erogazione di un servizio efficiente ed efficace.

22.2 (convocazione) L'avviso di convocazione degli organi collegiali, completo di ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In casi di particolare urgenza potranno essere convocate riunioni straordinarie anche in assenza del suddetto preavviso minimo.

22.3 (Collegio docenti) Il Collegio dei Docenti definisce la programmazione didattico-educativa per l'anno in corso, con particolare riguardo alle iniziative a carattere sperimentale ed interdisciplinare, e delibera le iniziative didattiche, curricolari ed extracurricolari, di sua competenza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

22.4 (Consiglio di classe) Il Consiglio di Classe si riunisce periodicamente, e comunque almeno quattro volte all'anno, in orario extrascolastico, su convocazione della Presidenza. Riunioni straordinarie possono venire indette dalla Presidenza su richiesta scritta del coordinatore di classe, oppure di almeno quattro docenti, oppure di almeno cinque membri del Consiglio stesso. Analoga procedura vale per le richieste di convocazione di assemblee di classe che prevedano la partecipazione dei genitori e degli studenti.

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore (nominato annualmente dalla Presidenza) e delibera la programmazione delle attività didattiche, curricolari ed integrative. La partecipazione a manifestazioni, spettacoli, visite guidate o altre iniziative simili durante l'orario scolastico deliberata dal Consiglio di classe è obbligatoria per ciascuno studente.

22.5 (Consiglio di Istituto) Il Consiglio di Istituto si riunisce in orari non coincidenti con lo svolgimento delle lezioni per discutere e deliberare sui problemi di sua competenza, concernenti l'organizzazione della vita e delle attività della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e hanno validità se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Istituto si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o per delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da consegnare agli interessati.

Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e le sue deliberazioni sono vincolanti per l'intera comunità scolastica. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Istituto ha il diritto di chiedere il parere degli altri organi collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza.

Art. 23 - Criteri per l'utilizzo delle risorse e per gli acquisti

23.1 (premessa) Il pieno e funzionale utilizzo delle risorse umane e materiali ai fini dell'erogazione di un servizio qualitativamente valido costituisce cura fondamentale del Dirigente scolastico e degli operatori scolastici secondo i rispettivi livelli di responsabilità.

23.2 (risorse umane) L'assegnazione dei docenti alle classi, che dovrà comunque fondarsi su considerazioni squisitamente didattiche e mirare all'ottimale utilizzo delle risorse e delle professionalità disponibili, sarà decisa dal Dirigente scolastico sulla base di criteri approvati dal Collegio docenti.

23.3 (bilancio) L'utilizzo dei fondi del bilancio di Istituto sarà effettuato sulla base di un apposito piano preventivo predisposto annualmente dalla Giunta esecutiva ed approvato dal Consiglio di Istituto tenendo conto del parere del Collegio docenti e di eventuali suggerimenti e proposte delle altre componenti scolastiche.

23.4 (acquisti) Gli acquisti verranno deliberati dal Consiglio di Istituto, che si avvarrà della collaborazione di apposite commissioni incaricate di raccogliere e vagliare le proposte avanzate dalle singole componenti scolastiche. Fatte salve le spese fisse per il funzionamento dell'Istituto e le esigenze particolari che potranno di volta in volta manifestarsi, sarà cura prioritaria del Consiglio di Istituto provvedere all'incremento e/o al rinnovo delle attrezzature informatiche e scientifiche e dei sussidi didattici, ivi compreso il patrimonio librario e multimediale della

biblioteca.

Art. 24 - Accesso alla Biblioteca, ai Laboratori, alle palestre e alle aule speciali

L'uso dei laboratori deve essere assicurato a ciascuna classe attraverso apposita turnazione, da stabilirsi in funzione dell'orario delle lezioni. L'accesso alla Biblioteca, ai Laboratori, alle palestre e alle aule speciali è consentito solo in presenza rispettivamente del bibliotecario o dell'insegnante dell'ora, e secondo le modalità previste per ciascuno di essi dai Regolamenti specifici.

È vietato l'uso delle attrezzature di Educazione fisica agli studenti al di fuori delle lezioni della suddetta tale materia, e comunque in assenza dell'insegnante. Parimenti l'uso degli strumenti musicali sarà consentito solo in presenza dell'insegnante ovvero, in assenza di esso, a studenti in possesso di autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

Art. 25 - Accesso ai servizi scolastici

25.1 (Segreteria) L'accesso al servizio di Segreteria è consentito esclusivamente negli orari stabiliti dal Consiglio di Istituto e comunicati tramite affissione all'Albo scolastico.

25.2 (ascensore) Nella sede l'uso dell'ascensore è consentito al personale ausiliario per tutte le esigenze connesse al servizio e ai docenti che ne avessero di volta in volta necessità per ragioni didattiche o di salute. L'uso dell'ascensore è altresì permesso agli alunni disabili, purché accompagnati da un assistente, dall'insegnante di sostegno o dai genitori, e agli studenti che, per infortunio o per impedimento permanente, non siano in grado di salire e scendere utilizzando le scale. A questi ultimi sarà consegnata copia della chiave dell'ascensore dietro presentazione di richiesta scritta firmata dai genitori (o dall'alunno/a se maggiorenne), accompagnata da apposita certificazione medica.

È fatto assoluto divieto di utilizzo dell'ascensore agli studenti che non si trovino nelle condizioni sopra previste.

25.3 (fotocopie) La fornitura delle fotocopie indispensabili per l'effettuazione di verifiche scritte o per l'attività didattica sarà garantita gratuitamente dalla scuola per opera di personale appositamente delegato dal Dirigente scolastico. Per usufruire di tale servizio è sufficiente che i docenti presentino richiesta scritta, compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo, che sarà vistato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli studenti potranno effettuare fotocopie, durante le lezioni purché autorizzati dall'insegnante dell'ora, che annoterà l'uscita sul registro di classe. È evidente che tali casi devono essere comunque limitati allo stretto indispensabile.

25.4 (telefoni) L'uso dei telefoni a gettone o a schede da parte degli studenti deve essere limitato al massimo, con possibilità di effettuare comunicazioni urgenti alla famiglia richiedendo alla Presidenza il permesso di utilizzare il telefono della scuola.

Durante le lezioni e le attività didattiche di qualsiasi genere, curricolari ed extracurricolari, e durante le riunioni degli organi collegiali i telefoni cellulari devono essere tassativamente spenti.

25.5 (distributori automatici di bevande e merendine) L'uso dei distributori automatici di bevande e merendine è consentito agli studenti dopo le ore 9,30 e fino alle 12,30, utilizzando gli appositi contenitori per gettarvi rifiuti e cartacce.

25.6 (servizio di consulenza psicologica) L'accesso al servizio di consulenza psicologica per gli studenti fornito dalla ASL si esercita dietro prenotazione del colloquio presso i docenti della Commissione Educazione alla Salute. Al rientro in classe lo studente consegnerà all'insegnante dell'ora l'attestazione firmata dalla psicologa.

Art. 26 - Viaggi di istruzione e iniziative analoghe

I viaggi di istruzione, i soggiorni di studio all'estero, le uscite didattiche e sportive e altre iniziative analoghe costituiscono parte integrante della normale attività didattica e sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe, per la parte didattica, dalla Commissione viaggi d'istruzione e dal Consiglio di Istituto per la parte organizzativa e finanziaria. Per l'organizzazione delle suddette iniziative si rimanda all'apposito Regolamento

approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 27 - Sicurezza

27.1 (principi generali) La tutela della sicurezza e della salubrità della scuola in quanto luogo di studio e di lavoro è compito di ciascuna delle componenti scolastiche, in relazione al proprio ruolo e ai propri compiti. In particolare è dovere di tutti segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi fatto o circostanza che possa compromettere la sicurezza di tutti o parte degli operatori ed utenti della scuola.

27.2 (nomina responsabili) Il Dirigente scolastico nomina annualmente un docente responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale è incaricato di promuovere presso tutte le componenti scolastiche la conoscenza e la consapevolezza delle norme in materia, di predisporre o aggiornare il piano di evacuazione dell'edificio, di verificare l'efficienza degli impianti e degli strumenti di sicurezza e di organizzare, almeno una volta l'anno, un'evacuazione simulata dell'edificio.

Art. 28 - Validità del Regolamento e modifiche ad esso

Il presente Regolamento ha carattere vincolante per tutte le componenti scolastiche, che sono chiamate paritariamente a rispettarlo e a garantirne il rispetto. Esso potrà essere modificato solo tramite delibera del Consiglio d'Istituto, al quale dovranno essere fatte pervenire eventuali proposte in tal senso.

Il Consiglio di Istituto si impegna pertanto a recepire tempestivamente le novità normative che dovessero comportare la necessità di integrare o modificare il presente Regolamento.

In caso di modifica del Regolamento saranno preventivamente interpellati il Collegio docenti, il Comitato Studentesco e il Comitato genitori, che avranno la possibilità di avanzare pareri, suggerimenti e proposte.

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 25 novembre 2008

Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 30 novembre 2020

Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2021

Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2025

Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 14 ottobre 2025 e del 10 novembre 2025